

**“CRITERI E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
CONTROLLO E VIGILANZA SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
REALIZZATA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO”.**

**1). Natura e caratteristiche dell’attività di controllo e di vigilanza sulla
formazione professionale trentina.**

In generale l’attività di controllo e di vigilanza si configura quale funzione di diritto pubblico e come tale esercitabile nei confronti di qualunque soggetto nell’ambito dei poteri autoritativi e della specifica potestà normativa conferita all’Ente pubblico, per garantire il perseguimento dell’interesse pubblico su determinati ambiti dell’attività amministrativa.

Le finalità connesse a tale attività trovano il fondamento nella posizione di garanzia assunta dall’Amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini utenti dei servizi, la quale deve assicurare il rispetto e l’attuazione dei principi della economicità, tempestività e trasparenza dell’attività amministrativa nell’ottica di assicurarne il perseguimento dell’interesse collettivo generale.

Più specificamente l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza trova dunque fondamento nei principi generali dell’ordinamento giuridico che pongono in capo alla Pubblica Amministrazione competente, l’obbligo di garantire, mediante l’esercizio dei poteri di cui è dotata, il diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che promuovano ed assicurino il miglioramento degli standards qualitativi e della fruibilità da parte del cittadino-utente, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di “carta dei servizi pubblici”.

Rientra tra le competenze statutarie della Provincia autonoma di Trento l’erogazione del servizio pubblico connesso all’istruzione ed alla formazione professionale (IeFP); in tale ambito l’esercizio della funzione di controllo diventa attività strategica per assicurare l’attuazione delle finalità recate dalla legge provinciale 7.08.2006 n. 5 sul “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, d’ora in avanti denominata “legge provinciale sulla scuola”, ed in particolare gli obiettivi della programmazione settoriale.

La funzione di controllo sul servizio formativo realizzato da tutti i soggetti legittimati dall’ordinamento provinciale sulla base delle disposizioni della legge provinciale sulla scuola, concorre, in modo specifico, alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione affidate dall’ordinamento provinciale a tali soggetti.

Infatti lo svolgimento ottimale del servizio formativo erogato non soltanto dalle istituzioni formative provinciali e paritarie, ma anche da tutti gli altri soggetti che a vario titolo realizzano percorsi di formazione professionale sul territorio provinciale, dipende anche da un esercizio corretto, continuo e sistematico della funzione di controllo e vigilanza, che verifichi costantemente che il servizio erogato da tali soggetti corrisponda agli ordinamenti generali definiti dalla Provincia e sia coerente con la domanda formativa delle famiglie, con il progetto di istituto ed educativo, e caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.

La recente riorganizzazione del “Dipartimento della Conoscenza” anche con riferimento al nuovo assetto di competenze assunte dal Servizio Istruzione, presuppone un cambiamento importante nell’implementazione e sviluppo della funzione di controllo e di vigilanza, che deve assumere caratteristiche di sistematicità, continuità e di raccordo con le altre funzioni di governo espletate dai Servizi del suddetto Dipartimento.

Negli ultimi anni si è assistito, specie in ambito statale, ad una graduale erosione dei compiti degli ispettori scolastici, alla luce delle riforme intervenute in materia nell’ambito dell’Amministrazione centrale, che hanno comportato uno svilimento della funzione, la quale è indubbio che necessiti di una nuova costruzione secondo una nuova visione di istruzione e formazione professionale.

In ambito locale l’art. 102, comma 1 lettera b) della legge provinciale sulla scuola prevede lo svolgimento di attività ispettive, di vigilanza, verifica, controllo e assistenza, anche su programmi e progetti che viene realizzata concretamente ma con esclusivo riferimento nell’ambito dell’istruzione.

Ai fini del presente atto si intende per:

a.) Controllo: termine di carattere omnicomprensivo, indicante un’attività che attiene all’esercizio di una funzione avente natura prettamente tecnica/amministrativa volta a verificare, nel caso del sistema di istruzione e formazione professionale, l’insussistenza di distorsioni ed irregolarità nell’erogazione del servizio formativo a cura dei soggetti legittimati dall’ordinamento provinciale ed il rispetto della normativa in materia di istruzione e formazione professionale. Tale attività è preventiva, in relazione, ad esempio, ad una fase istruttoria o finale di un procedimento amministrativo di controllo più ampio e determina lo svolgimento di tutti i compiti da parte degli organi di accertamento o di verifica di determinate situazioni o fatti.

b.) Vigilanza: una forma di esercizio della più vasta funzione amministrativa di controllo che attiene all’esercizio continuativo di compiti di natura prevalentemente tecnica, connessi principalmente alla verifica di situazioni di fatto nel loro svolgersi.

c.) Ispezione: connessa alla vigilanza, costituisce una modalità di esercizio di questa, che trova nel sopralluogo (ispezione dei luoghi) il suo momento centrale. L’ispezione va considerata nel contesto delle finalità per cui è svolta ed è importante che chi esegue l’ispezione sia coinvolto, fino ad assumere la qualifica di responsabile del procedimento o sub-procedimento, nell’intero processo. Secondo il più recente approdo dottrinale e giurisprudenziale “l’ispezione si configura come sub-procedimento istruttorio “servente” rispetto ad un più ampio procedimento di controllo destinato, di regola, a sfociare in un provvedimento di amministrazione attiva avente rilevanza esterna” (cfr in tal senso *Vito Tenore “ il procedimento di controllo ispettivo”*).

2). Fonte dei poteri di vigilanza e controllo del governo provinciale sul servizio della formazione professionale erogato dai soggetti legittimati dall’ordinamento provinciale.

L’attribuzione alla Provincia autonoma di Trento della funzione di controllo e di vigilanza sui percorsi di Iefp, compresa l’Alta Formazione professionale, realizzati sul territorio dai soggetti legittimati dall’ordinamento, trova il suo fondamento

normativo nelle seguenti disposizioni di legge ed amministrative provinciali e nazionali, laddove applicabili:

- Statuto dell'Autonomia art. 8 punto n. 29, che attribuisce la competenza primaria in materia di addestramento e formazione professionale;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Decreto del Presidente della Repubblica di data 1 novembre 1973 n. 689 recante le Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale;
- Legge 21.12.1978 n. 845 e s.m.i "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Art. 2 comma 2, lettera e della legge provinciale sulla scuola;
- Art. 30 comma 6 della legge provinciale sulla scuola;
- Art. 34 comma 1, lettere c, e, h della legge provinciale sulla scuola;
- Art. 44 della legge provinciale sulla scuola;
- Art. 102 comma 1, lettera b della legge provinciale sulla scuola;
- Art. 15, comma 4, del D.P.P. 25.07.2005 n. 15-45/Leg, recante il regolamento concernente la "Disciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987 n. 21);
- Art. 23, comma 3, 25, 28, art. 30 comma 1 lettere c, m, artt. 32, 33 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg recante il "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106 comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5)";
- Schema di contratto di servizio di cui all'art. 36 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, art. 30 comma 3, del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg;
- Art. 12 comma 1) lettera h, artt. 13 e 14 del D.P.P. 8.05.2008 n.17-124/Leg, recante il regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali che prevede attività ispettiva da parte della Provincia in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere a, c e d, della legge provinciale 7.08.2006.

3. Finalità della funzione di controllo.

La funzione di controllo esercitata dal governo provinciale attraverso gli organi a ciò preposti e previsti nel presente atto, su tutta l'attività di formazione professionale realizzata sul territorio provinciale, deve conformarsi ai presenti criteri e direttive, da applicarsi a tutte le tipologie di controllo qui definite:

- a) Rivestire preminente carattere di prevenzione e di indirizzo ed essere volta a fornire supporto alle istituzioni scolastiche e formative sia provinciali che paritarie ed a tutti i soggetti che realizzano attività di formazione professionale a ciò legittimati dall'ordinamento provinciale

(art. 34 comma 1 lettera e); a tal fine la funzione di prevenzione e di indirizzo deve evitare che il comportamento anti giuridico o carente delle suddette istituzioni determini il mancato raggiungimento delle finalità previste dall'ordinamento provinciale; in tal senso, fermo restando i compiti di natura ispettiva, il ruolo dell'ispettore deve rivestire carattere tecnico e progettuale di vicinanza alle suddette istituzioni e promuovere processi di innovazione, formazione e ricerca nell'ambito del servizio formativo in stretta collaborazione con il Comitato di valutazione di cui all'art. 43 della legge provinciale sulla scuola; i funzionari incaricati della funzione ispettiva formulano pareri alle Strutture del Dipartimento competente in materia di Istruzione e formazione professionale ed a tutte le istituzioni formative in merito ai programmi didattici e di valutazione delle prove di esame ed ai sussidi didattici e di apprendimento, supporto al processo di valutazione ed autovalutazione; in tal senso, altresì, il ruolo di supporto della funzione di controllo al sistema dell'istruzione e formazione professionale deve tradursi nella "guida" della qualità del servizio formativo, che ricomprenda anche l'emanazione di apposite direttive o raccomandazioni da inviare a tutte le istituzioni formative su ambiti specifici dello svolgimento del servizio per elevarne la qualità e prevenirne distorsioni dalle finalità pubbliche; le raccomandazioni devono essere chiaramente formulate segnalando quali siano le misure ed i correttivi che devono essere effettuati dall'istituzione formativa per realizzare l'obiettivo del miglioramento della qualità;

- b) Pur se autonoma, indipendente e con natura di terzietà, la funzione di controllo e vigilanza deve implicare un adeguato scambio di informazioni e di raccordo tra tutte le Strutture sia interne che esterne al Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale preposte alla programmazione, gestione, valutazione, monitoraggio, certificazione e controllo delle attività formative e dei fondi pubblici erogati ai soggetti operanti sul territorio nell'ambito della formazione professionale. Pertanto deve essere ricercata la massima integrazione tra gli operatori delle diverse Strutture organizzative del Dipartimento suddetto, attraverso la condivisione degli archivi e sistemi informativi, l'effettuazione, ove utile e opportuno, di sopralluoghi e controlli coordinati/congiunti, la predisposizione di provvedimenti concordati relativamente alle aree di intervento comuni con particolare riguardo alla verifica dei rendiconti finali. In modo particolare, la funzione di controllo e vigilanza deve operare in stretto raccordo con i funzionari della Struttura del suddetto Dipartimento incaricati della verifica dei rendiconti predisposti dai soggetti finanziati sulla base dell'art. 36 comma 2 della legge provinciale sulla scuola e delle istituzioni formative provinciali, nonché con le attività svolte dal "nucleo di controllo" di cui all'art. 44 della legge sulla scuola, fornendo elementi conoscitivi ed informativi anche tramite rapporti ai fini della verifica coordinata ed interorganica della regolarità nella gestione del servizio affidato e delle distorsioni nell'utilizzo dei fondi pubblici; inoltre deve essere assicurato il raccordo con le funzioni svolte dall'Area dei Bisogni educativi speciali per assicurare lo svolgimento delle attività ispettive previste dall'art. 12 comma 1) lettera h) ed artt. 13 e 14 del D.P.P. 8.05.2008 n. 17-124/leg in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d), della legge provinciale 7.08.2006 n.5, sulla

base delle specifiche disposizioni provinciali dettati dalla Provincia in tale ambito di attività.

- c) Programmazione dell'attività di controllo, salvo i motivi contingibili ed urgenti, ed attuata periodicamente in base a valutazioni tecniche ben definite e con frequenza appropriata alle singole fattispecie;
- d) Concorrere alla programmazione ed attuazione delle azioni per lo sviluppo e miglioramento delle funzioni di governo del sistema dell'istruzione e della formazione professionale nonché al miglioramento delle attività formative previste negli strumenti di programmazione settoriale delle Iefp;
- e) Essere svolta dagli organi incaricati sulla base di finalità precise e criteri operativi, ed attraverso la definizione delle priorità di intervento, anche per ambiti specifici di approfondimento (esempio: studenti con bisogni educativi speciali, stranieri ecc); a tal fine, l'attività di controllo, vigilanza ed ispezione deve essere programmata in un contesto complessivo e coordinato di obiettivi connessi al servizio formativo, definendo protocolli operativi di ispezione anche di concerto con le altre Strutture del suddetto Dipartimento; graduando la tipologia e la natura dei controlli con riferimento ad ambiti ritenuti strategici del servizio o a situazioni pregresse e reiterate che presentino elevati elementi di criticità, o comunque che siano indici di "allarme" e di irregolarità nella gestione del servizio formativo affidato ai soggetti legittimati dall'ordinamento provinciale;
- f) Essere orientata a criteri di semplificazione ed innovazione, e corrispondere ai seguenti elementi:
 - limitazione delle verifiche di tipo formale e della duplicazione dei controlli;
 - quality controlling:
la funzione di controllo deve essere garante della promozione, sviluppo e realizzazione della qualità del servizio formativo attraverso inoltre:
 - l'osservazione e la vigilanza del sistema di qualità adottato con i propri atti interni, ad es. regolamenti, carte di servizio, e/o protocolli da ciascuna istituzione formativa provinciale e paritaria, al fine di verificare l'attuazione concreta delle misure e degli interventi ivi previsti;
 - la verifica "*in itinere*" dell'attuazione concreta delle finalità, i servizi, previsti nel progetto di istituto, nella carta dei servizi a favore di tutti gli stakeholders del servizio medesimo;
 - un approccio organizzato di promozione e verifica della qualità del servizio che passi dalla raccolta sistematica e completa di dati ed informazioni concernenti l'andamento del servizio affidato, alla verifica degli standards di qualità definiti dalla Provincia;
 - la promozione dell'attività di autocontrollo ed autovalutazione e/o di "valutazione alla pari" ("peer review") del servizio realizzato dalle istituzioni che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - ogni azione ritenuta necessaria dagli organi preposti al controllo che verifichi ogni aspetto del servizio, dal settore della qualità, al rispetto degli standard formativi previsti dalle disposizioni della Provincia, al clima "scolastico", al funzionamento degli organi collegiali, ed alle

- condizioni quadro di ciascuna sede territoriale del soggetto che realizza i percorsi di formazione professionale;
- g) Verificare il regolare svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel rispetto della normativa provinciale, nazionale e comunitaria, nonché il possesso e la permanenza di tutti i requisiti previsti dalla legge provinciale sulla scuola e dal regolamento attuativo in capo alle istituzioni formative paritarie, il rispetto delle obbligazioni assunte con il contratto di servizio ex art. 30 della citata legge secondo i criteri e le modalità qui di seguito meglio specificati;
 - h) Accertare il grado di soddisfazione degli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale; a tal proposito, è attribuito soprattutto all'ispettore didattico il compito di osservare le modalità di svolgimento delle lezioni da parte dei docenti incaricati, trattenendosi in aula tutto il tempo ritenuto necessario per interagire con gli studenti ed i docenti dell'istituzione formativa; di intervenire, altresì, nelle situazioni conflittuali o di inefficienza, con azioni di ricostruzione in positivo di climi relazionali e con il fine di acquisire ogni elemento conoscitivo utile ad individuare eventuali carenze di ordine didattico ed organizzativo, in relazione alle quali valutare il servizio e fornire eventuali suggerimenti e consulenza tecnica per migliorarlo;
 - i) Perseguire le irregolarità amministrative e disporre in merito all'applicazione delle relative sanzioni previste dalle disposizioni di legge, amministrative e di contratto;
 - j) Individuare e segnalare eventuali fatti illeciti che possano assumere valenza penale o contabile e gestione del contenzioso;
 - k) Ferme restando le forme di controllo di seguito specificate per ciascun ambito di attività, e fatta salva la valutazione autonoma e tecnica degli organi preposti all'attività di controllo sulle singole fattispecie concrete, di norma, devono essere attivate le seguenti tipologie di controlli:
 - Controlli d'ufficio, dovuti per disposizioni di legge o amministrative, programmati e con preavviso;
 - Controlli straordinari, ovvero quelli effettuati su richiesta di soggetti esterni alla Struttura provinciale competente per lo svolgimento dell'attività di controllo sulla formazione professionale, reclami ed esposti anche prodotti in forma anonima, o provenienti da cittadini, singoli od associati, rispetto ai quali sussista specifica legittimazione attiva;
 - Controlli di carattere urgente, senza preavviso;
 - Controlli ad autonoma iniziativa del responsabile dell'attività di controllo di seguito menzionato, sulla formazione professionale e con finalità definite sulla base di priorità, di sue valutazioni tecniche specifiche, oggettive e ragionate, riducendo le attività a richiesta se non vi sia evidente utilità.
 - l) Sistematica oggettivazione, tramite verbalizzazione, delle valutazioni effettuate dagli ispettori incaricati e della motivazione dei provvedimenti prescrittivi e sanzionatori eventualmente adottati con riferimento a ragioni sostanziali e non solo al disposto normativo o regolamentare. In particolare, i contenuti dei verbali redatti a seguito del controllo ispettivo devono essere conformi al combinato disposto degli artt. 126 e 180 del Codice di procedura civile e artt. 136 e 481 del Codice di procedura penale.

A tal fine i funzionari incaricati delle attività ispettive dovranno utilizzare nella verbalizzazione terminologia chiara, non suscettibile di interpretazioni e facilmente comprensibile, posto che la verbalizzazione deve costituire una fase rilevante del procedimento di controllo, sia per il valore probatorio di questa, sia quale atto su cui fondare poi tutte le valutazioni tecniche ed amministrative di un procedimento amministrativo;

- m) Obbligatorietà, per tutte le tipologie di ispezione, della redazione di una relazione finale sul tipo di controllo effettuato e sugli esiti dello stesso che espliciti le valutazioni tecniche, giuridiche ed amministrative, la valutazione complessiva di merito sulla situazione accertata, eventuali proposte di provvedimenti da adottare anche da parte di autorità esterne precisando le norme in base alle quali si propone l'adozione di un determinato provvedimento;
- n) Adeguata formazione del personale impiegato nelle attività ispettive; in particolare il personale coinvolto deve operare in condizioni di autonomia e di indipendenza, essere libero da qualsiasi conflitto di interesse ed è tenuto ad adottare comportamenti improntati ad imparzialità, coerenza, trasparenza, riservatezza e cortesia;
- o) Esercizio corretto da parte del personale addetto alle attività di controllo dei poteri previsti dalle norme giuridiche, in ottemperanza ai principi generali che riguardano l'attività amministrativa (legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione). La funzione di accertamento e verifica di tutti gli elementi tecnici svolta dai funzionari incaricati del controllo, ancorché discrezionale, incontra esclusivamente il limite della necessità ed indifferibilità dell'accertamento medesimo, nonché i vincoli discendenti dagli atti normativi di riferimento, dai presenti criteri e dalle ulteriori direttive impartite dal Dirigente della Struttura di riferimento e dal Dipartimento competente in materia di istruzione formazione professionale.

4). Il ruolo delle Istituzioni formative paritarie nel sistema educativo provinciale: l'impatto sulla funzione di controllo e vigilanza.

A mente dell'articolo 8 della legge provinciale sulla scuola il servizio educativo provinciale è erogato da:

- a) le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;
- b) le istituzioni scolastiche e formative provinciali, disciplinate dal Capo II del Titolo II della legge provinciale sulla scuola;
- c) le istituzioni scolastiche e formative paritarie, disciplinate dal Capo III del Titolo II della legge provinciale sulla scuola;

Con il riconoscimento della parità formativa le suddette istituzioni di cui alla lettera c) del citato articolo acquistano un nuovo ruolo all'interno del sistema "*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*". Le istituzioni formative paritarie sono pertanto chiamate a svolgere una importante funzione pubblica, quella della istruzione ed educazione, in quanto concorrono ad offrire un più ampio spettro di opzioni educative alla crescente e diversificata domanda formativa delle famiglie, a

migliorare la qualità dell'intero sistema formativo locale perseguito dalla Provincia nell'ambito delle funzioni di governo esercitate dalla medesima.

Nella Provincia Autonoma di Trento il riconoscimento della parità formativa, fattispecie unica nel sistema nazionale, ha consentito alle suddette istituzioni di acquisire piena legittimazione, attraverso un riconoscimento non solo "formale", ma anche "sostanziale", ovvero attraverso un finanziamento pubblico adeguato ed un rapporto giuridico quale delineatosi nel nuovo contratto di servizio (art. 36 della legge provinciale sulla scuola ed art. 30 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg), rispettoso della loro libertà e che ha visto il superamento del precedente schema convenzionale posto in essere sulla base del previgente articolo 11 della legge provinciale 3.09.1987 n. 21.

In particolare, le istituzioni formative paritarie, operanti nella Provincia Autonoma di Trento, sono entrate a far parte, ad ogni conseguente effetto di legge, del sistema provinciale e nazionale d'istruzione con un ruolo che è garante essenzialmente del principio di sussidiarietà, mantenendo tuttavia la loro natura di ente privato e autonomo: in quanto tale, l'istituzione formativa paritaria, mentre svolge una funzione pubblica di rilevanza giuridica che le impone una conformità di requisiti e di prestazioni didattiche, gode di quella libertà organizzativa, didattica, amministrativa, progettuale e contrattuale che la stessa legge le conferisce. Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 220/2007 nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale ha precisato l'ambito di operatività delle scuole paritarie riconoscendo la "qualità del servizio di istruzione erogato dalle stesse" che, in attuazione dell'art. 33, costituiscono insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello integrale pluralistico.

Tali principi e garanzie sono rinvenibili anche nella legge provinciale sulla scuola dalla quale discende, come avviene in ambito statale ex lege 10.03.2000 n. 62, che la libertà garantita alle istituzioni scolastiche e formative paritarie non può essere minore di quella di cui godono le istituzioni scolastiche e formative provinciali, in quanto la legge provinciale riconosce il servizio pubblico svolto dalle Istituzioni formative paritarie.

Nello specifico la legge provinciale sulla scuola definisce le istituzioni scolastiche e formative paritarie e le scuole dell'infanzia paritarie quali "*soggetti che, in quanto dotati di specifici requisiti funzionali, organizzativi e didattici, concorrono all'erogazione del servizio educativo provinciale, secondo le modalità e le condizioni previste da questa legge e dai regolamenti attuativi.*" e l'art. 26, comma 1) del D.P.P. prevede che "*il riconoscimento della parità formativa comporta l'equipollenza del servizio erogato dall'istituzione formativa paritaria a quello erogato dall'istituzione formativa provinciale, in particolare per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio rilasciati.*"

Dal quadro costituzionale e dalle norme attuative di legislazione primaria statale e da quelle provinciali che, per disposizione dello Statuto di Autonomia, in materia di istruzione e formazione professionale godono di competenza esclusiva, emerge dunque la funzione pubblica delle rispettive istituzioni, pur tenendo conto della loro diversa, autonoma natura giuridica gestionale ed organizzativa. Da tali premesse scaturisce un primo fondamentale principio ispiratore che deve guidare questa Giunta nel dettare ulteriori criteri e direttive per l'esercizio dell'attività di controllo e di vigilanza ovvero che:

Alle istituzioni formative paritarie deve essere consentito il grado di autonomia che è riconosciuto alle istituzioni formative provinciali, secondo un'unica normativa ed un unitario dispositivo anche per quanto concerne il loro controllo e vigilanza, la cui funzione deve esplicarsi in egual misura ed in un'ottica di raffronto dei relativi esiti.

Altro principio guida che deve guidare la funzione di controllo e di vigilanza delle istituzioni formative paritarie, è quello in base al quale a tali istituzioni deve essere assicurata una prospettiva di graduale sviluppo per una completa autonomia nel tempo rispetto alle situazioni che sono state osservate nel momento iniziale del riconoscimento da parte degli ispettori incaricati, situazioni che sono state fotografate nel corso di tutta l'attività istruttoria connessa al procedimento di riconoscimento della parità.

Dalle premesse esposte nei punti precedenti discende altresì come conseguenza che la funzione di controllo e di vigilanza da parte del governo provinciale sull'azione amministrativa e didattica di ciascuna istituzione formativa sia provinciale che paritaria si deve inserire in una visione "dinamica e d'insieme" della vita delle istituzioni medesime; una visione, dunque, che affronti gli eventi successivi al primo riconoscimento in un'ottica tale da non compromettere prospettive di crescita o di disfunzioni del loro funzionamento ed intervenendo con provvedimenti preventivi e correttivi e di revoca del riconoscimento solo nei casi in cui sussistano fondati, gravi, oggettivi e motivati elementi che consentano di affermare che la funzione pubblica svolta da tali istituzioni possa ricevere gravi pregiudizi agli interessi della comunità. Pertanto, in tale contesto, è soprattutto il controllo e la vigilanza "*in itinere*" in merito al mantenimento dei requisiti per la parità, che diventa azione strategica del governo provinciale per verificare la "credibilità" delle istituzioni formative paritarie nell'erogazione di un servizio pubblico di qualità.

Con particolare riferimento all'attività delle istituzioni formative paritarie, il citato D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg, distingue quattro "**fattispecie**" in cui diventa doveroso l'espletamento della funzione di controllo e di vigilanza da parte dell'Amministrazione provinciale e che sono qui di seguito definite:

5). Funzione di controllo relativa allo status della parità formativa.

a) Procedimento di riconoscimento della parità formativa (art. 25 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg).

Si tratta di attività istruttoria conseguente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità formativa da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett a, b del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg; tale istanza determina l'attività ispettiva finalizzata all'espletamento della verifica strutturale delle attrezzature ed arredi ai sensi dell'art. 23 comma 1 punto 2 lettera c)del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg, e di quella tecnica didattica del possesso dei requisiti di legge dal soggetto richiedente il riconoscimento della parità formativa di cui al successivo art. 25 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg.

b) Modifiche successive al riconoscimento della parità formativa (art. 27 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg).

Riguarda l'attività procedimentale per le fattispecie connesse al mutamento dei requisiti previsti dall'art. 27 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg, che determina a carico della Struttura provinciale competente, l'attivazione delle verifiche ispettive finalizzate alla conferma o meno dei requisiti richiesti, sulla base delle modalità previste dal comma 5 del citato art. 27 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg.

c) Attività di controllo e di vigilanza per la permanenza dei requisiti per la parità formativa (art. 28 D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg).

Si tratta dell'attività ispettiva da espletarsi a cura della Struttura provinciale competente finalizzata all'"osservazione in itinere" del dispositivo della parità formativa, al fine di verificare l'istituzione che ha ottenuto la parità, attraverso il sistema di controlli che questa Giunta intende deliberare attraverso il presente atto, ai sensi dell'art. 28 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg. e con le modalità che seguono.

d) Revoca del riconoscimento della parità formativa (art. 29 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg).

Ricomprende l'attività procedimentale "*ex officio*" connessa agli accertamenti ed agli esiti dell'attività di controllo da parte della Provincia ex art. 28 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42.149/Leg, e posta in essere in caso di violazioni del dispositivo della parità formativa, secondo la procedura definita dall'art. 29 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg.

e) Affidamento diretto dei servizi di formazione professionale alle istituzioni formative paritarie (art. 36 della legge provinciale sulla scuola ed art. 30 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42 149/Leg.).

Le norme contenute nel Capo V del D.P.P. 1.10.2008 n. 42 149/Leg prevedono le modalità di affidamento diretto dei servizi di formazione professionale, attraverso lo strumento giuridico del "contratto di servizio", a favore di quei soggetti che siano in possesso, oltre al riconoscimento della parità formativa, degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1 della legge provinciale sulla scuola, come specificati dall'articolo 30 del citato D.P.P. 1.10.2008 n. 142-49/Leg.

In tale contesto si esplica l'attività di controllo da parte della Provincia per il rispetto del contratto di servizio da parte delle istituzioni formative paritarie, con il quale viene affidata la gestione del servizio formativo ed il relativo finanziamento pubblico.

Pertanto, fermi restando i criteri generali di cui al precedente punto n. 3) rubricato "**Finalità della funzione di controllo**" i soggetti responsabili incaricati dell'attività di vigilanza e di controllo come previsti nel presente atto, con specifico riferimento all'attività procedimentale specificata nel precedente punto 5, lettere **a, b, c, d, e**), osserveranno i seguenti criteri e modalità:

6). Procedimento di riconoscimento della parità formativa (art. 25 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg).

Il procedimento per il riconoscimento della parità formativa, come definito dall'art. 25 del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., prevede che la struttura provinciale competente verifichi la richiesta di riconoscimento e la documentazione allegata alla stessa ed effettui ispezioni tecniche e didattiche presso l'istituzione formativa richiedente la parità, finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti dichiarati previsti dalla normativa. In particolare, la norma richiamata dispone che la Giunta provinciale individui, con propria deliberazione, criteri e modalità, per lo svolgimento e l'affidamento delle previste attività ispettive.

Finalità e contenuti dell'attività ispettiva per il riconoscimento della parità formativa

In conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del D.P.P. 1.10.2008 n.42-149/Leg, per il riconoscimento della parità formativa, è prevista un'attività ispettiva, secondo criteri, tipologie e modalità che si applicano anche all'attività di modifica e mantenimento dei requisiti per la parità di cui agli artt. 27, 28 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg. e con le ulteriori specifiche evidenziate di seguito.

L'attività ispettiva deve prevedere lo svolgimento di accertamenti tecnici consistenti nell'analisi, verifica e valutazione di situazioni di fatto e di diritto, riguardanti il soggetto, le attività per le quali è richiesta la parità ed il complesso di risorse organizzative umane e strumentali funzionali all'erogazione del servizio formativo. L'attività è posta in essere a complemento e integrazione delle verifiche e delle valutazioni effettuate sulle dichiarazioni rese nella domanda di riconoscimento della parità formativa, delle sue modifiche successive (art. 27 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg) del relativo mantenimento dei requisiti, e sulla documentazione allegata alla stessa al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5 e dal regolamento attuativo D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg, come qui di seguito meglio specificato.

Inoltre, in esecuzione dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., è finalizzata a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, nei casi in cui il controllo in parola renda necessario o opportuno un sopralluogo presso le sedi del soggetto richiedente la parità.

Gli accertamenti tecnici in parola presuppongono conoscenze specialistiche afferenti a distinti ambiti professionali. Ciò rende necessario distinguere le attività ispettive secondo tali rispettivi ambiti. A tal fine, va precisato che il termine tecnico richiamato dalla norma regolamentare deve essere inteso non esclusivamente riferito alle verifiche concernenti locali, arredi e attrezzature del soggetto gestore, ma in un'accezione ampia che consenta la verifica del possesso di tutti i requisiti e conduca alla formulazione del giudizio di idoneità ed affidabilità del soggetto richiedente il riconoscimento della parità formativa con precipuo riferimento all'organizzazione generale dell'Istituzione richiedente.

La funzione di accertamento e verifica di tutti gli elementi tecnici svolta dai funzionari incaricati del controllo, ancorché discrezionale, incontra esclusivamente il limite della necessità ed indifferibilità, degli atti normativi di riferimento e dei presenti criteri.

Sono previste le seguenti tipologie di ispezione:

- a) ispezione didattica;
- b) ispezione tecnico-strutturale;
- c) ispezione tecnico-amministrativa.

L'elencazione che segue individua l'oggetto dell'accertamento richiesto per ciascun tipo di ispezione. L'oggetto è previsto dalle norme richiamate che definiscono i contenuti dei requisiti per il riconoscimento della parità, per la sua modifica ed il mantenimento alle quali pertanto si fa espresso rinvio. L'elencazione non presenta carattere di tassatività ed esaustività: le attività ispettive in parola possono ricomprendere l'accertamento di ogni elemento utile che, sulla base delle autonome valutazioni tecniche degli ispettori incaricati, sia ritenuto necessario a garantire l'accertamento del possesso sostanziale ed effettivo dei requisiti presupposti al riconoscimento della parità formativa ed alla sua verifica in "itinerare".

La tipologia delle ispezioni qui previste devono raccordarsi e riguardare ogni aspetto della peculiarità dell'ordinamento della formazione professionale (Iefp), tenendo anche conto dell'organizzazione e delle specificità ordinamentali del soggetto richiedente.

a) Ispezione didattica

L'ispezione didattica è finalizzata a verificare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento della parità formativa, così come previsti dall'art. 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, specificati all'art. 23 del richiamato D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg., ad esclusione degli aspetti afferenti le ispezioni tecniche e fermo restando il necessario raccordo tra le funzioni stesse che conduca alla formulazione del giudizio concernente il possesso dei requisiti oggetto di esame.

In ottemperanza e secondo i contenuti dettagliatamente previsti dalle richiamate disposizioni normative, in particolare formano oggetto dell'attività ispettiva didattica i seguenti aspetti:

- progetto educativo e progetto d'istituto;
- piani di studio, curricoli e percorsi di studio attivati e in fase di attuazione;
- inserimento di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio;
- modalità di svolgimento delle elezioni e funzionamento degli organi collegiali;
- iscrizioni degli studenti.

a.1) Requisiti per lo svolgimento dell'incarico

Le attività di ispezione didattica sono affidate, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 3.04.1997 n. 7, ad un direttore appositamente designato per lo svolgimento dell'"Attività di controllo sulla formazione professionale", e d'ora in avanti denominato "**Responsabile della funzione di controllo**".

Al fine di coadiuvare il suddetto responsabile nello svolgimento del lavoro, possono essere incaricati, altresì, dipendenti assegnati al Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale inquadrati di norma nelle categorie C e D del CCPL – personale area non dirigenziale, con figura professionale e competenze coerenti alle verifiche oggetto dell'incarico; gli stessi operano sotto la direzione ed il coordinamento del "**Responsabile della funzione di controllo**". Per motivate esigenze organizzative, l'esercizio della funzione può altresì essere affidata a personale delle altre Strutture del Dipartimento competente in materia di istruzione

e formazione professionale in possesso delle qualifiche professionali suddette o dei requisiti professionali di idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre nello svolgimento dell'attività ispettiva didattica il “**Responsabile della funzione di controllo**” può essere coadiuvato da un Dirigente per le finalità specifiche riguardanti programmi e progetti in materia di istruzione e formazione professionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 102 comma 1 lettera b) della legge provinciale sulla scuola.

b) ispezione tecnico – strutturale

L'ispezione tecnico-strutturale, riguarda i locali, gli arredi e le attrezzature didattiche funzionali allo svolgimento dell'attività formativa ed è finalizzata a verificare il rispetto dei requisiti ad essi relativi per il riconoscimento della parità formativa, così come previsto all'art. 30, c. 4, lett. e) della legge provinciale sulla scuola e specificati all'art. 23 c. 1 lett. c) del richiamato D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg.

L'ispezione tecnica in parola prevede l'accertamento dei seguenti aspetti:

- che i locali messi a disposizione dall'istituzione formativa siano adeguati in relazione agli indici di funzionalità stabiliti per le istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- che il soggetto richiedente la parità rispetti le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, abitabilità degli edifici, di idoneità igienico – sanitaria;
- che gli arredi e le attrezzature didattiche messe a disposizione da parte dell'istituzione formativa siano compatibili con il tipo di ordinamento.

L'accertamento di tale ultimo aspetto viene effettuato in raccordo con il direttore titolare dell'ispezione didattica e tecnico-amministrativa.

b.1) Requisiti per lo svolgimento dell'incarico

Le attività di ispezione tecnico-strutturale sono affidate a personale dell'Amministrazione provinciale inquadrato in categorie e figure professionali coerenti al tipo di accertamento tecnico richiesto.

c) Ispezione tecnico- amministrativa

L'ispezione tecnico-amministrativa concerne aspetti amministrativi, gestionali e organizzativi dei requisiti previsti per il riconoscimento, la modifica dei requisiti ed il mantenimento della parità formativa.

In particolare, formano oggetto delle verifiche documentali e dell'attività ispettiva in parola, i seguenti aspetti, fatta salva ed impregiudicata l'autonoma valutazione dell'ispettore incaricato in merito all'apprezzamento di ogni aspetto ritenuto utile ai fini dell'espressione del parere di riconoscimento della parità:

- titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
- statuto dell'istituzione formativa, con particolare riferimento alle modalità per la pubblicizzazione degli atti e forme di controllo interno, ai regolamenti interni;
- organizzazione dell'istituzione e/o dell'Ente gestore;
- organi dell'istituzione, funzioni attribuite e disposizioni per il loro funzionamento;

- titoli di studio o qualifica del personale insegnante;
- contratti del personale dirigente e docente.

c.1) Requisiti per lo svolgimento dell'incarico

Parimenti all'ispezione didattica anche le attività di ispezione tecnico-amministrativa sono affidate al “**Responsabile della funzione di controllo**”. Le modalità di raccordo tra l'ispezione tecnico-amministrativa, quella didattica e strutturale devono assicurare la completezza delle verifiche sulla base delle valutazioni tecniche da parte di tutti i soggetti incaricati.

Al fine di coadiuvare il “ **Responsabile della funzione di controllo**” nello svolgimento del lavoro, possono essere incaricati, altresì, dipendenti assegnati al Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale di norma nelle categorie C e D del CCPL – personale area non dirigenziale, con figura professionale e competenze coerenti alle verifiche oggetto dell'incarico; gli stessi operano sotto la direzione ed il coordinamento del “**Responsabile della funzione di controllo**”. Per motivate esigenze organizzative, l'esercizio della funzione può altresì essere affidata a personale delle altre strutture del dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale in possesso delle qualifiche professionali suddette o dei requisiti professionali di idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Affidamento degli incarichi ispettivi

Gli incarichi ispettivi relativi al riconoscimento ed alla verifica della permanenza della parità formativa (ma di norma, salvo specifiche previsioni, tutti gli incarichi ispettivi di seguito previsti) sono formalmente affidati con provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di istruzione, a fronte di formale richiesta presentata dal Servizio responsabile per l'istruttoria e su proposta dei dirigenti delle strutture di appartenenza del personale in possesso dei requisiti per lo svolgimento di incarichi.

Modalità di svolgimento delle visite ispettive

Il “**Responsabile della funzione di controllo**” è altresì incaricato di svolgere il coordinamento amministrativo di tutte le fasi del procedimento di riconoscimento, modifica e mantenimento della parità formativa e di tutte le attività previste nel precedente punto n. 5) rubricato “**Funzione di controllo relativa allo status della parità formativa**” lettere a, b, c, d, e, ferma restando la titolarità della responsabilità del procedimento in capo al Dirigente del Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 23/1992 e ss.mm.ii.

Le visite ispettive relative al riconoscimento della parità formativa, sono di norma effettuate secondo un “**Programma di controllo**” approvato dal Dirigente del Servizio competente in materia di controllo e vigilanza sulla formazione professionale, su proposta del “**Responsabile della funzione di controllo**”. Tale programma potrà essere preventivamente comunicato al soggetto richiedente la parità formativa.

Tutte le ispezioni previste nel presente atto avvengono, di norma, anche tramite sopralluoghi presso la sede legale dell'istituzione formativa paritaria e le sue

articolazioni territoriali e possono essere effettuate congiuntamente o autonomamente da parte degli incaricati.

Le visite ispettive possono essere effettuate anche senza preavviso, qualora sia ritenuto necessario e/o in considerazione degli esiti dei precedenti riscontri di diritto o di fatto.

A tal fine il soggetto ispezionato acconsente che i Funzionari ed i rappresentanti del suddetto Servizio, che opportunamente si qualificheranno per la funzione ispettiva, possano accedere ai locali ed alla documentazione ai fini della attività di controllo. La visita potrà essere ripetuta nel tempo qualora se ne verifichi la necessità.

In occasione della visita ispettiva, l'istituzione formativa paritaria deve garantire la presenza dei referenti interni dei vari ambiti oggetto di verifica (dirigente dell'istituzione formativa, referente della didattica, responsabile amministrativo, referente per la sicurezza, ecc.) nonché rendere disponibile tutta la documentazione preventivamente richiesta o reperire tempestivamente la documentazione richiesta in loco.

I Funzionari incaricati del controllo potranno procedere ad acquisire tutte le informazioni necessarie agli accertamenti del caso, da effettuarsi anche mediante domande che verranno rivolte ai responsabili dell'Istituzione formativa.

Gli incaricati della visita ispettiva redigono tempestivamente un verbale concernente gli aspetti oggetto di verifica, la documentazione esaminata, gli esiti del riscontro nonché le eventuali dichiarazioni del referente del soggetto richiedente la parità, secondo le indicazioni di cui al precedente punto n. 3, lettera l rubricato (“**Finalità della funzione di controllo**”).

Qualora, in esito alla verifica documentale ed ispettiva, emerga la mancanza di uno o più dei requisiti, il Servizio responsabile dell'istruttoria comunica all'istituzione, ai sensi dell'art. 25 c. 2 del citato D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg. gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitandola a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

Modalità di assolvimento delle visite ispettive

Il dirigente del Servizio responsabile del procedimento di riconoscimento della parità formativa, predispone a tal fine, una disposizione concernente l'organizzazione interna per lo svolgimento dell'istruttoria che definisce, tra l'altro, l'articolazione delle fasi dei tempi e modalità della stessa ed ogni elemento utile volto ad assicurare il buon andamento del procedimento medesimo.

Lo svolgimento delle funzioni ispettive prevede gli adempimenti di seguito elencati.

- Analisi della domanda di riconoscimento della parità e della documentazione allegata alla stessa o della domanda e della documentazione per le fattispecie di cui all'articolo 27 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg, relative alle modifiche successive al riconoscimento della parità formativa;
- Riscontro, su apposito verbale, delle situazioni di fatto e di diritto integranti l'oggetto dell'attività ispettiva, sia attraverso l'esame documentale, che attraverso uno o più sopralluoghi presso le sedi del soggetto richiedente la parità;
- Richiesta, in raccordo con il Servizio responsabile del procedimento, di chiarimenti ed integrazioni al soggetto da formularsi a cura del suddetto Servizio;

- Stesura di una relazione, distintamente per tipologia di ispezione, che dia conto dei riscontri effettuati e dei relativi esiti con formulazione di un giudizio finale in merito al possesso dei requisiti oggetto di esame relativi sia al riconoscimento che alle sue modifiche e/o permanenza di cui agli artt. 27 e 28 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42.149/Leg; la relazione deve indicare gli eventuali elementi ostativi al riconoscimento della parità o alla sua richiesta di conferma, nonché gli adempimenti necessari per la relativa rimozione ed ogni elemento utile che consenta al Dirigente del Servizio responsabile del procedimento di apprezzare compiutamente le fattispecie esaminate al fine del pronunciamento favorevole al riconoscimento della parità formativa, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.P.P. 1.10.2008 n 42-149/Leg., così come indicato nel precedente punto n. 3, lettera m) rubricato “**Finalità della funzione di controllo**”.
- Trasmissione della relazione, e della documentazione acquisita, al Dirigente del Servizio responsabile del procedimento, per l'adozione del provvedimento finale.
- Effettuazione di ulteriori accertamenti, documentali o ispettivi, nonché redazione di relazione integrativa, con formulazione di giudizio definitivo, qualora, a seguito della comunicazione degli elementi ostativi al riconoscimento della parità, effettuata dal Servizio responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 25 c. 2 del regolamento, pervengano osservazioni da parte del soggetto richiedente la parità.

7). Disposizioni specifiche per l'attività di controllo per la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa (art. 28 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg).

Il procedimento di riconoscimento della parità formativa ha condotto alla declaratoria della parità formativa a favore di n. otto Istituzioni formative paritarie. Si è trattata di attività estremamente complessa che ha comportato la risoluzione di innumerevoli questioni di ordine giuridico, amministrativo, organizzativo, finanziario, per addivenire così alla parificazione delle suddette istituzioni ad opera del Dirigente competente ai sensi dell'art. 25 comma 3) del citato D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg.

Ciascuna istituzione formativa paritaria presenta infatti una struttura ordinamentale “peculiare” che ha reso più complessa l'attività di verifica ai fini del riconoscimento della parità, in quanto si è reso necessario studiare ed apprezzare ogni singolo Ente (ciascuno con una natura giuridica differente); ciò è avvenuto in occasione delle visite ispettive affidate per la parte di competenza ai vari funzionari provinciali incaricati.

Ciascuna istituzione formativa riconosciuta paritaria é risultata dotata di punti di forza e di criticità che si rende ora presidiare attraverso una costante e sistematica attività di controllo e vigilanza in “itinere”. L'osservazione “*in itinere*” dell'istituzione che ha ottenuto la parità formativa, attraverso un'attività di vigilanza e controllo sulla permanenza dei requisiti che ne hanno dato titolo, rappresenta il momento cruciale per il governo provinciale che deve assicurare il miglioramento continuo di tale servizio erogato da tali istituzioni nei confronti dei cittadini utenti.

A tal fine tutte le istituzioni formative che hanno ottenuto il riconoscimento della parità sono sottoposte almeno una volta all'anno alla verifica dei requisiti che hanno dato titolo al riconoscimento, secondo le tipologie ispettive e le procedure previste

nel presente atto; sono fatti salvi tutti gli accertamenti ispettivi straordinari che si rendessero comunque necessari da effettuarsi a cura degli organi competenti nel corso dell'anno, volti alla verifica della permanenza dei requisiti anche a seguito di segnalazioni o istanze estranee all'Amministrazione provinciale.

Il Servizio provinciale competente provvede a verificare la permanenza in capo all'istituzione formativa paritaria dei requisiti previsti per il riconoscimento della parità, sulla base di specifica programmazione che viene proposta dal **“Responsabile della funzione di controllo”** al Dirigente del suddetto Servizio. Il suddetto **“Programma di controllo”**, formulato secondo criteri di massima economicità ed imparzialità, viene approvato con atto del Dirigente del suddetto Servizio.

Il Dirigente del Servizio responsabile del procedimento di verifica della permanenza dei requisiti della parità formativa, predispone, ove ritenuto necessario, una disposizione concernente l'organizzazione interna per lo svolgimento dell'istruttoria che definisce, tra l'altro, l'articolazione delle fasi dei tempi e modalità della stessa ed ogni elemento utile volto ad assicurare il buon andamento del procedimento medesimo.

L'attività di controllo e di vigilanza, si esplica attraverso, sopralluoghi *“in loco”*, richieste di esibizioni e verifiche documentali e attività ispettive da realizzarsi con le medesime modalità definite per il riconoscimento della parità formativa e la sua conferma (artt. 25 e 27 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg) come sopra disciplinate, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 29 del citato regolamento e delle specifiche ulteriori disposizioni qui di seguito stabilite:

- l'iniziativa per l'accertamento delle verifiche ispettive può avvenire dal **“Responsabile della funzione di controllo”**, e quindi al di fuori anche dalla specifica programmazione di cui al precedente punto n. 3) lettera c,) **“Finalità della funzione di controllo”**, ogni qualvolta emergano fondati dubbi in merito alla permanenza dei requisiti richiesti, anche a seguito di segnalazioni provenienti da soggetti estranei all'Amministrazione provinciale:

A tal fine il **“Responsabile della funzione di controllo”**:

espone in forma scritta al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di controllo e vigilanza sulla formazione professionale le ragioni che determinano la necessità degli accertamenti ispettivi, sulla base delle tipologie qui previste e propone le modalità ed il tipo di accertamento.

Il Dirigente suddetto, esaminata la richiesta del **“Responsabile della funzione di controllo”** dispone la lettera di incarico per l'accertamento ispettivo fissandone le modalità, i tempi ed ogni elemento utile per il buon andamento dell'accertamento ispettivo o, nel caso in cui ritenga non necessario l'esperimento di tale accertamento, ne esterna per iscritto le motivazioni.

Poiché il controllo e la vigilanza sulla permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità formativa è attività che presuppone la fase di svolgimento del servizio formativo erogato dalle istituzioni formative paritarie, tale attività si esplicherà soprattutto con riferimento al tipo di verifiche previste per l'ispezione

didattica, fermo restando tuttavia l'esperimento delle ulteriori tipologie ispettive qui previste.

A tal proposito, fermi restando altresì gli ambiti di accertamento definiti per tutte le tipologie di ispezione previste per il procedimento di riconoscimento della parità formativa, l'attività di controllo e vigilanza dovrà riguardare inoltre in particolare i seguenti più specifici ambiti:

- regolare tenuta dei registri e della gestione documentale da parte della segreteria didattica dell'istituzione formativa paritaria;
- rispetto dei criteri di funzionamento didattico ed amministrativo emanate dalla Provincia ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg.;
- verifica del rispetto dei piani di studio e del nuovo ordinamento dell'istruzione e formazione professionale, quali risultanti dalle disposizioni della Provincia, da quelle nazionali o comunitarie;
- rispetto delle procedure di esame relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale oggetto del riconoscimento della parità formativa e di tutte le disposizioni relative alla gestione, monitoraggio, iscrizione, valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sulla base delle vigenti disposizioni provinciali, nazionali e comunitarie;
- rispetto delle linee guida emanate dalla Provincia, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di Bisogni educativi speciali e di stranieri;
- verifica dell'andamento delle attività didattiche anche tramite osservazione dello svolgimento delle lezioni, secondo le modalità e le finalità meglio precisate nel precedente punto 3) lettera h) “**Finalità della funzione di controllo**”;
- ogni elemento utile finalizzato alla verifica della regolarità dello svolgimento delle attività formative oggetto della parificazione.

8) Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sulle attività affidata con contratto di servizio alle Istituzioni formative paritarie (Capo V del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg, art. 30).

La legge provinciale sulla scuola prevede all'articolo 36 commi 1 e 2, che in attuazione del piano provinciale del sistema educativo, la Provincia possa affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 della suddetta legge e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo.

Con deliberazione n. 1823 di data 26.08.2011 la Giunta provinciale ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale sulla scuola.

Il contratto di servizio rappresenta dunque lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, tra la Provincia autonoma di Trento e

le istituzioni formative paritarie che erogano il pubblico servizio formativo. Esso pertanto si configura come negozio giuridico bilaterale, a prestazioni corrispettive ed oggetto pubblicistico e presuppone tutti gli atti amministrativi, adottati dai competenti organi provinciali, che presiedono all'affidamento di tale servizio ed all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

Oggetto della funzione di controllo e di vigilanza sul contratto di servizio:

Scopo precipuo della funzione di controllo sul contratto di servizio è la vigilanza sul puntuale e corretto assolvimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell'istituzione formativa paritaria; essa deve costituire strumento essenziale ed imprescindibile per l'ordinato svolgersi del processo di erogazione del servizio pubblico e per l'eventuale applicazione di misure preventive e correttive in merito ad eventuali irregolarità e, nei casi più gravi, delle misure sanzionatorie dedotte nel contratto medesimo.

In particolare il contratto di servizio definisce l'ambito del controllo da parte della Provincia e le modalità del suo esercizio.

Le disposizioni che seguono costituiscono pertanto criteri operativi più specifici per lo svolgimento della funzione di controllo, ed intendono costituire un quadro organico di tale funzione che assume come oggetto centrale esclusivamente la vigilanza sul rapporto contrattuale, in attuazione dell'art. 30, comma 1 lettera c) del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg., e quindi lo svolgimento del servizio formativo.

Pertanto il controllo specifico sul contratto di servizio si aggiunge alla funzione di controllo e vigilanza in merito alla verifica del riconoscimento, modifica e permanenza della parità formativa e ne integra le finalità, secondo obiettivi comuni, che devono essere raccordati attraverso le valutazioni tecnico-discrezionali degli organi preposti alla funzione di controllo, per evitare la duplicazione dei controlli, ed assicurare così il rispetto delle norme di un sistema di attuazione dei servizi formativi a livello provinciale estremamente peculiare.

A tal fine gli strumenti del controllo dell'esattezza delle prestazioni contrattuali devono rivestire una duplice natura:

- a) propositivi;
- b) prescrittivi.

Gli strumenti conoscitivi possono essere rappresentati da indagini e verifiche, attività di auditing, obblighi di report e/o relazioni specifici. I controlli propositivi/prescrittivi si sviluppano a seguito dell'analisi delle informazioni acquisite, anche attraverso gli strumenti disciplinati nelle carte della qualità dei servizi adottate dall'istituzione formativa contraente, che vedono il coinvolgimento diretto delle famiglie degli studenti-utenti.

Dalla disamina di tali informazioni gli organi preposti al controllo potranno trarre indicazioni per il corretto svolgimento della funzione di controllo e di vigilanza, oppure la base per interventi di modifica di specifiche clausole contenute nel contratto, oppure ancora la base, nei casi più gravi, per l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie contenute nel contratto di servizio.

- Ferme restando le direttive ed i criteri sulle finalità ed il contenuto della funzione di controllo come sopra precisate, l'attività di controllo e vigilanza sul contratto di servizio, si espleta mediante poteri ispettivi e poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti al soggetto contraente;

- L'esercizio dei poteri ispettivi determina un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede legale o territoriale dell'istituzione formativa paritaria o i locali cui si svolgono le attività formative;
- L'esercizio del potere di richiesta di dati, informazioni e rapporti/relazioni deve essere esercitato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità mediante richiesta rivolta al legale rappresentante dell'istituzione formativa paritaria/Ente e gestore contraente;
- L'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sul rispetto delle obbligazioni contrattuali da parte dell'istituzione formativa paritaria dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, del contratto e delle disposizioni della Giunta e non potrà dar luogo ad indebite ingerenze nelle attribuzioni delle competenze previste nello Statuto dell'Ente gestore che esulino dal servizio formativo affidato se non nei limiti precisati nello schema di contratto di servizio, dai presenti criteri, e di quanto previsto nella lettera o) punto 3 rubricato “**Finalità della funzione di controllo**” ;
- In particolare il controllo e la vigilanza avrà ad oggetto :
 - la verifica del rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione e gestione dei servizi affidati sulla base di quanto prescritto dal vigente schema di contratto di servizio, con precipuo riferimento alla verifica ed al controllo della qualità, al rispetto delle procedure per gli acquisti dei beni e dei servizi effettuati con il finanziamento provinciale per lo svolgimento dei servizi affidati (obbligazioni attualmente previste nell'art. 5 dello schema del contratto di servizio per il quadriennio 2011-2015); la verifica sul corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature e degli obblighi previsti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui alle relative disposizioni dello schema di contratto di servizio;
 - la verifica del rispetto delle modalità di erogazione del servizio nei confronti degli allievi con bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri (attualmente disciplinati dagli artt. 6 e 7 dello schema di contratto di servizio) sulla base delle vigenti disposizioni amministrative o normative e/o linee guida provinciali;
 - la verifica dell'idoneità del personale impiegato nelle attività formative, con i limiti previsti attualmente nell'art 18 comma 5 del vigente schema di contratto di servizio;
 - la verifica del rispetto dei livelli di qualità definiti dall'istituzione formativa paritaria all'interno del proprio “sistema della qualità” e verifica dei servizi effettivamente rivolti agli utenti;
 - la verifica dell'efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi e didattici e delle disposizioni regolamentari delle istituzioni formative che ne riguardano l'erogazione con precipuo riferimento alla :
 - Trasparenza;
 - Celerità delle procedure;
 - Condizioni ambientali dell'istituzione formativa (uso ed igiene degli spazi, dei laboratori, biblioteche ecc.);
 - l'osservazione e controllo dei livelli di qualità del servizio anche alla luce degli impegni assunti dall'istituzione formativa paritaria sulla base della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 18 giugno 2009 (disciplina attualmente prevista dall'art. 16 dello schema del contratto di servizio);

- il controllo e monitoraggio dell'attività di conduzione dell'attività formativa affidata, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti tra ciò che si sta verificando e ciò che è stato programmato, tra ciò che è stato realizzato e ciò che è stato oggetto del finanziamento pubblico da parte della Provincia, al fine di analizzare le cause che hanno determinato detti scostamenti e/o distorsione nell'uso dei finanziamenti oggetto del successivo controllo rendicontale;
- la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti, delle famiglie e di tutte le componenti della comunità formativa anche attraverso colloqui o somministrazione di questionari da parte degli ispettori incaricati i cui esiti vengono raccordati con quelli della valutazione di cui all'art. 43 della legge provinciale sulla scuola, al fine di verificare la partecipazione al servizio formativo di tutte le sue componenti ed il rispetto delle obbligazioni contrattuali;
- la verifica della qualità degli apprendimenti degli studenti secondo modalità atte a non ostacolare lo svolgimento dell'attività formativa, così come precisato nel precedente punto 3 lettera h) **“Finalità della funzione di controllo”**;
- l'identificazione di azioni preventive e correttive atte a superare le anomalie o a dirimere eventuali conflitti rilevate all'interno delle componenti della comunità formativa nella gestione del servizio, con particolare riferimento all'uso efficiente ed efficace dei finanziamenti assegnati che comportino la riduzione dei livelli di qualità del servizio dovute a specifiche criticità che emergono durante il processo di erogazione e di rimuovere le cause che hanno prodotto disservizi, alla luce degli indicatori stabiliti dalla Provincia;
- le verifiche in merito agli impegni assunti dall'istituzione formativa contraente in materia di azioni per gli studenti con bisogni educativi speciali, stranieri, rapporti con le famiglie, pubblicità dei bilanci, modalità di gestione e rendicontazione dei finanziamenti erogati, (attualmente disciplinati negli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del vigente schema di contratto di servizio), attraverso forme di raccordo con la Struttura del Dipartimento competente alla verifica più puntuale di tali obbligazioni dedotte nel contratto;
- la verifica infine dell'attuazione dei Piani di miglioramento elaborati dalle Istituzioni formative paritarie sulla base dei vincoli imposti dalla Provincia in materia di risanamento e miglioramento della finanza provinciale, (piano che si applica, per effetto del punto n. 7 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1837 di data 31.08.2012 e s.m.i).

Vigilanza mediante richiesta di relazioni

Il Dirigente del Servizio provinciale competente per lo svolgimento dell'attività di controllo sulla formazione professionale potrà richiedere - anche su proposta del **“Responsabile della funzione di controllo”**- con le modalità sotto specificate, la redazione di specifiche relazioni anche con riferimento a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate dall'istituzione formativa paritaria in merito alle attività dedotte nel contratto di servizio.

La relazione potrà riguardare una pluralità di ambiti riferiti al servizio pubblico realizzato, dalla verifica dell'andamento delle attività didattiche, anche per determinate tipologie formative o di utenti (es. bisogni educativi speciali, stranieri, quarti anni, alta formazione ecc), alla gestione e rendicontazione dei finanziamenti

erogati; potrà altresì riguardare singoli fatti di gestione che abbiano una immediata ripercussione sul finanziamento erogato ed avere effetti pregiudizievoli sul servizio pubblico (esempio: pubblicità dei bilanci, separazione delle attività, attuazione delle norme statutarie e atti interni dell'Istituzione/Ente contraente ecc.).

L'istituzione formativa paritaria/Ente contraente, una volta ricevuta la richiesta di relazione, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di rapporto, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare al Servizio provinciale competente per lo svolgimento dell'attività di controllo sulla formazione professionale, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi.

A fronte dell'eventuale carattere di riservatezza delle informazioni richieste, l'Amministrazione provinciale deve dare idonee garanzie in ordine alla stretta osservanza del principio di finalità e di pertinenza del trattamento dei dati stessi.

Vigilanza mediante visite ispettive

Le visite ispettive relative alla vigilanza sul rispetto delle obbligazioni contrattuali sono effettuate secondo un **“Programma di controllo”** stabilito dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di controllo e vigilanza sulla formazione professionale, su proposta del **“Responsabile della funzione di controllo”**. Tale programma viene approvato dal suddetto Dirigente provinciale, come sopra precisato.

Tale programma potrà essere preventivamente comunicato all'Istituzione formativa paritaria/Ente contraente.

L'iniziativa per l'accertamento delle verifiche ispettive può avvenire anche su iniziativa del **“Responsabile della funzione di controllo”** e quindi al di fuori anche dalla specifica programmazione di cui sopra, ogni qualvolta emergano fondati dubbi in merito alla violazione delle obbligazioni contrattuali, anche a seguito di segnalazioni esterne provenienti da soggetti estranei all'Amministrazione provinciale.

A tal fine il **“Responsabile della funzione di controllo”** espone in forma scritta al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di controllo e vigilanza sulla formazione professionale le ragioni che determinano la necessità degli accertamenti ispettivi sulla base delle tipologie qui previste, e propone le modalità ed il tipo di accertamento da effettuarsi sulla base della fattispecie concreta.

Il suddetto Dirigente, esaminata la richiesta del direttore incaricato, dispone la lettera di incarico per l'accertamento ispettivo fissandone le modalità, i tempi ed ogni elemento utile per il buon andamento dell'accertamento ispettivo o, nel caso in cui ritenga non necessario l'esperimento di tale accertamento, ne esterna per iscritto le motivazioni.

Le ispezioni vengono svolte dal **“Responsabile della funzione di controllo”** e - qualora si rendesse necessario accertare il corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature o di elementi tecnici ad essi inerenti- dagli incaricati dell'ispezione tecnica-strutturale; in caso di verifiche connesse alla gestione dei finanziamenti, all'attività di rendicontazione dei servizi affidati, o della pubblicità dei bilanci, oppure di verifiche attinenti alle modalità di erogazione dei servizi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali e per gli stranieri, l'attività di controllo si

svolgerà con il coinvolgimento del personale del Servizio competente incaricato della gestione di tali attività attraverso opportuni protocolli ispettivi.

La visita ispettiva da eseguirsi presso la sede legale o le articolazioni territoriali dell'istituzione contraente possono svolgersi con preavviso o senza preavviso.

La visita ispettiva potrà consistere in mere attività di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, di esibizioni di documenti ed informazioni nei confronti degli organi del soggetto gestore, sia all'accesso fisico ai luoghi di erogazione del servizio formativo (esempio: nelle classi attraverso domande da rivolgere agli studenti al fine di acquisire elementi di riscontro idonei a valicare informazioni e/o dati acquisiti per altra via o mediante l'esercizio di una o più delle varie azioni di controllo previste nel presente atto). La visita ispettiva con preavviso dovrà essere motivata dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni e modalità tecnico gestionali inerenti l'espletamento del servizio ed ove possibile, essere concordata tra le parti contraenti.

9). Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo sull'attività delle istituzioni formative provinciali (art. 10 comma 1 bis della l.p. 3.09.1987 n. 21, deliberazione della Giunta provinciale di data 08.09.2005 n. 1942, Titolo II legge provinciale sulla scuola).

L'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza si esplica anche nei confronti dell'attività delle istituzioni formative provinciali e delle istituzioni scolastiche e formative che attuano percorsi di formazione professionale (Alta formazione professionale) o, comunque, percorsi previsti nei vigenti strumenti di programmazione settoriale delle Iefp.

L'esercizio della funzione di controllo deve essere attuato sulla base di uno specifico **"Programma di controllo"** che viene parimenti approvato dal dirigente del Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale su proposta del **"Responsabile della funzione di controllo"** e che potrà essere comunicato a tali istituzioni.

A tal fine il Servizio provinciale competente per lo svolgimento dell'attività di controllo procede ad effettuare le ispezioni sulla base delle tipologie ispettive qui previste.

In particolare verranno effettuate ispezioni di carattere tecnico-amministrativo, didattico e strutturale volte a:

- verificare la idoneità didattica ed amministrativa delle istituzioni formative provinciali ad assolvere alla loro funzione di Enti autonomi così come previsto dalla legge provinciale sulla scuola, nonché le modalità di tenuta e conservazione della documentazione scolastica;
- verificare la realizzazione dei percorsi di formazione professionale compresi quelli di alta formazione, in conformità al progetto di istituto, al progetto educativo, agli atti interni ed alle disposizioni provinciali in materia di ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione, piani di studio, iscrizione, gestione, esami e certificazione dei percorsi di formazione professionale previsti negli strumenti di programmazione settoriali;
- verificare il regolare svolgimento delle lezioni, anche con riferimento ai corsi serali e per adulti, ove istituiti e finanziati su capitoli della struttura competente in materia di istruzione e formazione

professionale, con le modalità di cui al precedente punto 3) lettera h) rubricato “**Finalità della funzione di controllo**”;

- verificare il corretto funzionamento della istituzione e dei relativi organi e componenti sulla base di quanto previsto dallo Statuto, carta dei servizi e dai regolamenti interni;
- verificare il rispetto delle disposizioni provinciali in materia di gestione del servizio formativo con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di studenti con bisogni educativi speciali o stranieri e rapporti con le famiglie;
- verificare i locali, gli arredi e le attrezzature didattiche funzionali allo svolgimento dell’attività formativa e la loro conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- verificare ambiti specifici del servizio formativo al fine di confrontare le modalità di gestione con quelle delle istituzioni formative paritarie.

L’accertamento potrà riguardare ogni aspetto dell’organizzazione e dell’andamento del servizio e potrà avvenire o tramite visite ispettive in loco o tramite la richiesta di rapporti, relazioni, così come specificato nei precedenti punti ed in particolare il punto 3 rubricato “**Finalità della funzione di controllo**” lettera h).

Il “**Responsabile della funzione di controllo**” comunica le risultanze della propria attività al Dirigente del Servizio provinciale responsabile del “Nucleo di controllo” istituito ai sensi dell’art. 44 della l.p. 7.08.2006 n. 5, in modo da favorire l’integrazione, la completezza ed il raccordo della funzione di controllo e vigilanza, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.

Per le attività di controllo di cui al presente punto n. 9) si applicano, in quanto compatibili, le modalità e le disposizioni sopra previste in materia di controllo sulle Istituzioni formative paritarie.

10). Criteri e modalità per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo sull’attività realizzata dai soggetti promotori di libere iniziative di formazione professionale (art. 28 della legge provinciale 3.09.1987 n. 21).

Insistono sul territorio provinciale soggetti privati che operano nel campo della formazione professionale in quanto soggetti promotori di attività libere di formazione professionale. Tali soggetti, sulla base del vigente articolo 28 della legge provinciale 3.09.1987 n. 21 (articolo questo espressamente non abrogato dalle disposizioni attuative della legge provinciale sulla scuola), sono iscritti in apposito registro provinciale, ai fini esclusivi dell’applicazione dei benefici di cui all’articolo 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come sostituito dall’articolo 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

L’attività di controllo e di vigilanza, da espletarsi secondo le tipologie e le modalità previste nel presente documento, viene svolta dal “**Responsabile della funzione di controllo**” coadiuvato da altri dipendenti, secondo le modalità e per gli ambiti di competenza precisate nei precedenti punti.

I controlli verificheranno il possesso e la permanenza dei requisiti da parte dei soggetti sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni provinciali

(attualmente recate dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 20.11.1987 n. 12900 e s.m.i..)

I controlli avranno ad oggetto in particolare :

- la compatibilità dei corsi di formazione professionale con i piani e le disposizioni della Provincia in materia di formazione professionale;
- il rispetto dei requisiti prescritti che danno titolo all'iscrizione del registro;
- regolare svolgimento delle lezioni;
- la regolare tenuta dei registri;
- le certificazioni finali, ove previste;
- ogni elemento utile finalizzato ad assicurare la regolarità dello svolgimento delle attività formative, ivi compreso la conformità alle norme vigenti delle strutture e/o attrezzature didattiche utilizzate;

11). Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo degli interventi di formazione professionale previste da specifiche leggi, che abilitano all'esercizio di una determinata attività o comportano il rilascio di un particolare patentino di mestiere o certificato di idoneità, svolte da soggetti privati ai soli fini certificativi senza onere finanziario da parte della Provincia Autonoma di Trento. (art. 34 comma 1 lettera h della legge provinciale sulla scuola).

All'interno del peculiare sistema educativo e formativo trentino, si disciplina, per effetto dell'articolo 34 comma 1 lettera h), anche l'attività formativa svolta da quei soggetti che operano nel campo peculiare della formazione professionale e per i quali la norma medesima impone la certificazione e la funzione di vigilanza da attuarsi, quali azioni di governo dalla Provincia.

Il vigente strumento di programmazione annuale delle attività per la formazione professionale prevede la formazione prevista da "Specifiche Leggi", che costituisce l'unico ambito nel quale la Provincia riconosce, secondo le rispettive normative di settore (statali e provinciali), attività formative svolte da soggetti privati ai soli fini certificativi esercitando le funzioni di vigilanza.

Il citato Programma annuale delle attività per la formazione professionale prevede che le modalità di riconoscimento delle attività formative svolte da soggetti privati ed i vincoli connessi alla gestione di tali attività, riconosciute ai soli fini certificativi senza onere finanziario da parte della Provincia Autonoma di Trento, vengano definite con apposito provvedimento della Giunta.

Al fine di consentire alla Provincia di esercitare la funzione di vigilanza in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti previsti, il soggetto riconosciuto ai fini certificativi dovrà fornire alla Provincia medesima tutte le informazioni dalla stessa richiesta e consentire agli incaricati della Provincia di effettuare controlli ed ispezioni in merito alla gestione delle attività riconosciute ai fini certificativi.

Ferme restando altre specifiche disposizioni dettate dalla Giunta provinciale in separati provvedimenti in materia di riconoscimento e controllo per tale tipologia di attività formativa, la funzione di controllo e di vigilanza sull'attività formativa realizzata dai soggetti privati riconosciuti è volta in particolare a:

- verificare le condizioni ed il rispetto dei requisiti e degli impegni specifici dichiarati nella istanza di riconoscimento;
- verificare il regolare svolgimento delle lezioni sulla base del progetto formativo;

- verificare la correttezza formale e gli adempimenti relativi alla tenuta del registro delle lezioni ed i requisiti di ammissione degli utenti;
- verificare le attrezzature in uso e l' idoneità dei locali;
- verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa provinciale nazionale e comunitaria;
- accertare la coerenza delle attività formative con gli strumenti della programmazione settoriale;
- verificare ogni elemento utile finalizzato ad assicurare la regolarità dello svolgimento delle attività formative;
- prevenire e perseguire le irregolarità amministrative;
- individuare e segnalare eventuali fatti illeciti.

12).Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo di cui all'art. 12 comma 1 lettera h) e seguenti del D.P.P. 08.05.2008 n. 17-124/Leg recante il "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5).

Il Regolamento di cui al D.P.P. 08.05.2008 n. 17-124 Leg, disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (B.E.S), erogati dalle istituzioni formative paritarie e provinciali.

L'art. 12 comma 1) lettera h) prevede una particolare forma ispettiva da parte della Provincia in merito alla sussistenza e permanenza dei requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'art. 74 comma 2, lettere a), c) e d) della legge provinciale sulla scuola.

Ferme restando le vigenti disposizioni dettate dalla Giunta provinciale per l'attività ispettiva in tale specifico ambito (attualmente previste dal punto 13 dell'allegato alla deliberazione della Giunta n.778 del 9.04.2009), al fine di garantire l'organicità della funzione di controllo e vigilanza sull'attività delle istituzioni formative paritarie e provinciali che erogano servizi di formazione professionale a favore degli studenti con bisogni educativi speciali, il "**Responsabile della funzione di controllo**", assicura il proprio supporto all'Area dei Bisogni educativi speciali, al fine di realizzare il raccordo della funzione di controllo di cui al precedente punto 3 lettera b) rubricato "**Finalità della funzione di controllo**" dei presenti criteri.

Le modalità di raccordo delle funzioni e dello svolgimento della relativa attività ispettiva sono attuate sulla base di specifiche direttive impartite dal Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di controllo e vigilanza sulla formazione professionale e controllo sui requisiti e condizioni per l'accreditamento di cui all'art. 12 comma 1) lettera h) e seguenti del D.P.P. 08.05.2008 n. 17-124/Leg recante il "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5).

13). Disposizioni finali.

Rapporto del direttore responsabile della funzione di controllo

Allorquando il direttore "**Responsabile della funzione di controllo**" abbia rilevato nel corso dell'attività di vigilanza e di controllo su tutte le fattispecie di controllo qui

previste, elementi certi dai quali si possa evincere il fondato sospetto della commissione di gravi irregolarità, redige apposita relazione da indirizzare al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di controllo e vigilanza sulla formazione professionale ed alle competenti strutture del Dipartimento competente in materia di Istruzione e formazione professionale nel caso l'irregolarità rilevata riguardi l'attività di queste.

Se dagli elementi raccolti nel corso dell'attività di vigilanza e controllo emergessero eventuali ipotesi di illecito penale riferibili al soggetto gestore del servizio pubblico, il suddetto direttore segnalerà il fatto con separato rapporto anche all'Assessore ed al Dirigente del Dipartimento provinciale competenti in materia di istruzione e formazione professionale ai fini delle necessarie determinazioni di competenza in conformità di quanto previsto dal codice di procedura penale.

Relazione conclusiva dell'attività.

Sulla complessiva attività esercitata in attuazione delle presenti disposizioni il **“Responsabile della funzione di controllo”** invia entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione annuale all'Assessore, al Dirigente del Dipartimento, al Dirigente del Servizio, competenti in materia di istruzione e formazione professionale e della relativa attività di vigilanza e controllo.

Tale relazione contiene una descrizione dei punti forti e deboli delle istituzioni formative sottoposte a controllo, delle misure che sono state adottate agli esiti del controllo e una lista di priorità per migliorare l'attività sia delle istituzioni formative che della funzione di controllo.